



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Salute e politiche sociali**

Via Gilli n. 4- 38121 Trento

**T** +39 0461 494171

**F** +39 0461 494159

**pec** dip.salute@pec.provincia.tn.it

**@** dip.salute@provincia.tn.it

**web** www.trentinosalute.net

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali  
del Comune di Trento  
del Comune di Rovereto  
delle Comunità di Valle

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati  
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario  
in Provincia Autonoma di Trento

e, pc. Azienda provinciale per i servizi sanitari  
UPIPA  
Federazione trentina cooperative  
Consolida  
Consulta per le politiche sociali  
OO.SS.  
- CGIL funzione pubblica  
- CISL Fisascat  
- UIL

D337/2021/22.15.3-2021-4/GR

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto: Circolare per la gestione dell'emergenza Coronavirus presso i servizi socio-assistenziali e socio sanitari della Provincia di Trento – AGGIORNAMENTO AL 05.08.2021**

In relazione all'attuale situazione epidemica da Coronavirus (Covid 19) e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale, facendo seguito alle disposizioni in materia di vaccinazione, test molecolare, test antigenico rapido e impiego di Green Pass si comunica

**Provincia autonoma di Trento**

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

quanto segue.

Quanto indicato nella presente nota vale quale aggiornamento ed integrazione delle “Linee di Indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale”, adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2266/2020.

Si precisa che le indicazioni non si applicano:

- alle RSA e altre strutture residenziali sociosanitarie per disabili e *hospice*, per i quali si rimanda alle specifiche disposizioni provinciali, da ultima la circolare di data 24 giugno 2021 prot. n. 456732.
- Ai centri di accoglienza per migranti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 145/2015 (Cas) e all’art. 1-sexies del D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 39/1990 (Sai), per i quali si rimanda alle specifiche disposizioni ministeriali.

### **1. Obbligatorietà di sottoporsi a vaccinazione, test molecolare e test antigenico rapido**

La coesistenza della dimensione individuale e di quella collettiva nella disciplina costituzionale della salute, nonché il dovere di solidarietà che lega il singolo alla collettività, può talora giustificare l’obbligo di un trattamento sanitario, sempre nel rispetto del precetto costituzionale di cui all’art. 32 comma 2 ai sensi del quale *“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”*.

In termini di obbligatorietà è intervenuto il Governo della Repubblica Italiana per mezzo dell’adozione del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ai sensi del quale, all’art. 4, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Si tratta di obblighi vaccinali non “coercibili” in quanto non possono essere imposti con l’utilizzo della forza da parte dell’autorità sanitaria. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dal sopra citato art. 4.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 43/2006 sono professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001, i cui operatori svolgono, in forma di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con l’obbligo di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Rispetto alla locuzione riportata nel decreto-legge sopra richiamato di “operatori di interesse sanitario” si fa presente che tale caratterizzazione, a livello legislativo, risulta contemplata anche all’art. 1, comma 2 della predetta legge n. 43, secondo il quale *“Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie”*.

A tale riguardo si fa presente che i profili individuati in Provincia di Trento sono solo quelli di

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224



operatore socio sanitario (OSS) e di assistente di studio odontoiatrico.

Alla luce delle coordinate giuridiche sopra tracciate non sussiste attualmente, in riferimento sia ai lavoratori che ai beneficiari degli interventi, un obbligo ulteriore di sottoporsi a vaccinazione o a test per la diagnosi del Coronavirus rispetto a quello stabilito dall'art. 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e previsto esclusivamente per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

Ne consegue che, al fuori degli obblighi di cui all'art. 4 del d.l. 44/2021, sottoporsi al vaccino anti Covid-19 o al test molecolare, antigenico rapido o sierologico avviene in maniera del tutto volontaria e con il consenso dell'individuo.

## **2. Obbligatorietà del possesso del Green Pass**

Il possesso del Green Pass risulta obbligatorio esclusivamente:

1. per l'accesso di familiari, visitatori, volontari nelle **strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie**, nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute di data 8 maggio 2021 (v. allegato all'Ordinanza ad oggetto "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale" adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).
2. per l'accesso ai servizi e alle attività elencate all'articolo 9 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 quali:
  - a) **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;**
  - b) *spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
  - c) *musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*
  - d) *piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
  - e) *sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
  - f) *centri termali, parchi tematici e di divertimento;*
  - g) **centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;**
  - h) *attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*
  - i) *concorsi pubblici.*

Ne consegue che per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari non è obbligatorio il possesso del Green Pass per l'accesso di nuovi utenti e per la fruizione dei relativi servizi, se non nei casi previsti dal decreto sopra citato alla lettera a) "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso" e g) "centri culturali, centri sociali e ricreativi".



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In ambito socio-assistenziale sono ricompresi nella lettera a) i **Centri servizi per adulti** che erogano servizi di mensa e nella lettera g) i servizi non essenziali che prevedono esclusivamente attività di socializzazione, animazione e ricreazione, e che si svolgono in ambiente chiuso, con la presenza di un numero di persone fruitrici che non garantiscono l'adeguato rispetto delle misure di distanziamento fisico e la stabilità dei gruppi di frequentatori (ad es. attività ad accesso libero presso i centri servizi per anziani).

Per quanto riguarda gli utenti dei **Centri diurni anziani** che possono ripristinare l'attività a regime, superando la compartimentazione laddove necessari, è obbligatorio il possesso del Green Pass tenuto conto dell'esposizione al rischio della popolazione anziana non autosufficiente.

### **3. Accessi e uscite dai servizi residenziali degli utenti**

I nuovi accessi ai servizi residenziali avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto *"Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale"*.

In sintesi:

1. **Per utenti con protezione vaccinale completa** o con guarigione, attestabile mediante certificazione verde, l'accesso non prevede nessun tampone e nessuna quarantena.
2. **Per utenti con protezione vaccinale parziale** (prima dose somministrata da almeno 14 giorni), attestabile mediante certificazione verde, l'accesso avviene tramite l'effettuazione di un tampone iniziale, senza quarantena e con la programmazione della seconda dose del ciclo vaccinale se applicabile.
3. **Per utenti privi di protezione vaccinale** (prima dose non somministrata o somministrata da meno di 14 giorni) l'accesso prevede: periodo di quarantena di 10 giorni, test di ingresso (tempo 0) e a 10 giorni e contestuale programmazione tempestiva della prima dose del ciclo vaccinale, se applicabile.

Per quanto riguarda gli **inserimenti residenziali di minorenni** l'accesso avviene o in presenza di certificato di avvenuta guarigione oppure con un tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti. In caso di inserimenti urgenti non differibili, il minore è accolto, sottoposto a tampone, e mantenuto in isolamento fino all'esito negativo del tampone, con il conseguente inserimento nel gruppo, al fine di favorire il percorso di accoglienza e inclusione. Tali condizioni sono chiaramente assolute in presenza di Green Pass nei casi applicabili; si specifica che la vaccinazione è ammessa a favore di persone con età maggiore a 12 anni compiuti.

Le disposizioni previste per l'accesso ai servizi residenziali sono applicate anche per l'accesso ai **Centri servizi per anziani ubicati presso le strutture delle RSA**.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - C.F. e P.IVA 00337460224



#### **4. Modalità di erogazione dei servizi in contesto domiciliare, semi-residenziale e residenziale**

Tenuto conto del fatto che l'obbligo vaccinale non riguarda la totalità delle figure professionali coinvolte nell'erogazione dei servizi e a contatto con l'utenza, e ferma restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale e mantenere il servizio attivo, si raccomanda l'adozione di idonee misure di protezione, individuate in seguito ad una appropriata valutazione del rischio che tenga anche conto della copertura vaccinale dell'operatore e dell'utente, se conosciuta, del target di appartenenza dell'utente (es. anziani), del contesto lavorativo e dell'intensità assistenziale. In particolare si raccomanda, quale misura minima di protezione, l'utilizzo del filtrante facciale FFP2.

Nel caso in cui il servizio sia svolto da un professionista sanitario o di interesse sanitario che ha assolto all'obbligo vaccinale o nel caso in cui l'operatore comunica volontariamente al datore di lavoro il possesso del Green Pass in corso di validità il servizio si svolge tramite l'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti in presenza di un profilo di rischio generico (mascherina chirurgica sia per l'operatore che per l'utente)

#### **5. Accesso ai servizi di accoglienza per persone senza dimora**

La tipologia di servizio "Centro di accoglienza diurno", che prevede tra i servizi anche la consumazione comunitaria del pasto in locale chiuso, è riconducibile nell'ambito delle attività di ristorazione di cui al decreto legge 105/2021, per la quale è richiesto il possesso di Green Pass. In assenza dei requisiti valevoli per il Green Pass il servizio può essere garantito mediante il servizio di asporto.

Per le richieste di assegnazione di "posto letto" presso i "Centri di accoglienza notturni" successive al 6 agosto 2021, l'accesso delle persone senza dimora avviene secondo le indicazioni previste nel paragrafo n. 3 rubricato "Accessi e uscite dai servizi residenziali degli utenti".

Per le persone senza dimora che non possono ricevere la Certificazione verde a causa dell'assenza di determinate condizioni (es. mancanza codice fiscale...), in via alternativa è possibile esibire le certificazioni di avvenuta vaccinazione, di guarigione o di avvenuto test rilasciati dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione Verde.

#### **6. Screening periodico**

La proposta ai lavoratori e ai fruitori dei servizi di sottoporsi a screening periodico è da intendere come opportunità di prevenzione e controllo di diffusione del contagio presso il contesto del servizio. Lo screening periodico non è necessario in presenza di Green Pass.

Rimangono in ogni caso confermate le previsioni di gestione dei casi sospetti o confermati Covid e i contatti stretti a prescindere dallo stato vaccinale e secondo le indicazioni dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Si ricorda infine che resta in ogni caso ferma la necessità, anche dopo essersi vaccinati, di privilegiare le attività all'aperto e di rispettare le attuali disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del distanziamento fisico. Questo in quanto l'azione dei vaccini necessita di un certo periodo di tempo per svolgersi pienamente e fornire la protezione nei confronti del virus (dopo 7-14 giorni dalla prima dose inizia a svilupparsi una certa protezione del virus che culmina con una protezione del 95% dopo una settimana dall'inoculazione della seconda dose) e perché fino a quando i dati sull'immunizzazione non evidenzieranno con certezza che, oltre a proteggere sé stessi, il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus agli altri la pandemia in atto non sarà superata.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)